

TI_GERICHTE 11.1999.100 vom 11. August 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-08-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1999.100

FR: TI_GERICHTE 11.1999.100 du 11 août 2000

IT: TI_GERICHTE 11.1999.100 del 11 agosto 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

Le decisioni dell'autorità di vigilanza sullo stato civile sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del Tribunale di appello (art. 32 cpv. 3 LAC e 424 cpv. 3 CPC). Ciò vale anche per la rinuncia al consenso di un genitore all'adozione (art. 38 b LAC). La decisione impugnata è stata emanata il 30 novembre 1998 e l'appello è stato introdotto il 5 luglio 1999. Ciò posto, occorre esaminare se esso sia tempestivo. Dagli atti non è dato di capire se la decisione sia stata notificata all'appellante, tant'è che il considerando 8 neppure lo menziona, né risulta – per avventura – che egli ne abbia preso conoscenza in qualche modo. Il Pretore di Lugano, accertata tale situazione, ha invitato perciò l'interessato a dare procura al suo patrocinatore affinché questi ricevesse per suo conto la notifica della decisione (verbale 10 maggio 1999 nell'inc. _____ 0). Il 14 giugno 1999 la Divisione degli interni ha proceduto in tal senso. Ciò posto, ritenuto che l'omessa notificazione di una decisione fa sì che, in linea di massima, il termine di impugnazione non decorre (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n.6 ad art. 120), l'appello introdotto il 5 luglio 1999 risulta tempestivo e può essere esaminato nel merito.

E. 2

La Divisione degli interni ha accertato che dal 23 ottobre 1992 _____ vive nel nucleo familiare composto della madre, consenziente all'adozione, del nuovo marito di costei e del fratello. L'assistente sociale incaricato di esaminare il caso, da parte sua, ha espresso parere favorevole all'adozione. A giudizio dell'autorità di vigilanza si può prescindere quindi dal consenso del padre biologico, assente, di ignota dimora e che non si è mai interessato alla figlia (art. 265 c CC).

E. 3

L'appellante rileva che dopo la sentenza del 27 agosto 1997 egli ha ripetutamente interpellato la madre di Stefany per disporre relazioni personali con la figlia. Siccome tali iniziative non hanno avuto esito, egli ha chiesto il 23 maggio 1998 l'intervento del Pretore di Lugano affinché il suo diritto alle relazioni personali fosse tutelato e il 10 dicembre 1998 ha introdotto una procedura di merito intesa al completamento della sentenza di divorzio per ottenere, appunto, un diritto di visita. Egli contesta infine di essere mai stato irreperibile o di ignota dimora.

E. 4

. Giusta l'art. 265 c n. 1 CC si può prescindere dal consenso di un genitore all'adozione di un minorenne se il genitore è sconosciuto, assente da lungo tempo con ignota dimora oppure durevolmente incapace di discernimento (sulle nozioni: Hegnauer, Berner Kommentar, n. 11 e segg. ad art. 265 c CC). In concreto, come detto, l'autorità di vigilanza ha notificato la domanda di adozione al padre biologico in Perù con un invio postale raccomandato del 5 marzo 1998, che è ritornato nell'aprile successivo con l'indicazione "partito senza lasciare recapito" (doc. 9). Ma ciò non basta lontanamente per ritenere l'interessato di ignota dimora. Intanto l'intimazione effettuata per posta è verosimilmente nulla, essendo avvenuta in dispregio dei principi che disciplinano la notifica di atti giudiziari all'estero. Inoltre già il 14 luglio 1995 l'interessato aveva comunicato al Pretore di avere cambiato indirizzo (decreto del 28 agosto 1995 nel fascicolo "corrispondenza" nell'inc. _____), sicché quello indicato dal patrocinatore di _____ (doc. 8) era vecchio. Per di più, una volta ricevuta la comunicazione postale da _____, l'autorità avrebbe potuto almeno interpellare l'avvocato _____, già patrocinatore dell'interessato, per ottenere ragguagli. Ove appena si pensi che il principio posto dall'art. 265 c CC tocca il diritto della personalità del genitore, nelle circostanze descritte l'autorità non poteva accontentarsi di una semplice busta di ritorno per ritenere il destinatario irraggiungibile.

E. 5

Giusta l'art. 265 c n. 2 CC si può prescindere dal consenso di un genitore – quand'anche raggiungibile – ove costui non si sia curato seriamente del figlio. Ciò è il caso quando il genitore non ha manifestato interesse per il figlio, non ha partecipato al suo bene, ha delegato ad altri le cure da prestare al figlio e non intrapreso alcunché per avviare o mantenere una relazione affettiva (DTF 113 II 322 consid. 2). Hegnauer reputa che si possa prescindere dal consenso dei genitori anche quando manca un legame effettivo tra i genitori e il bambino, senza riguardo a colpe dei genitori (Droit suisse de la filiation, 4^a edizione, pag. 70 n. 11.24; Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265 c CC, pag. 513). Il Tribunale federale ha considerato determinante in un primo tempo l'aspetto oggettivo (DTF 107 II 18), ma in seguito ha preferito esaminare la situazione caso per caso, tenendo conto non solo dell'interesse del figlio, ma anche degli sforzi dei genitori – pur se rimasti senza esito – nel costruire una relazione con lui (DTF 118 II 21, 113 II 383, 111 II 317, 109 II 382). In ogni caso non si può prescindere dal consenso di un genitore senza dare a quest'ultimo la possibilità di esprimersi (DTF 104 II 65; Hegnauer, Grundriss des Kindesrecht, 4^a edizione, pag. 90 n. 11.26; Stettler, Le droit suisse de la filiation, in: Traité de droit privé suisse, vol. III, tomo II/1, Friburgo 1987, pag. 131).

E. 6

In concreto è pacifico che l'appellante non è stato sentito dall'autorità. Egli ha avuto modo, comunque, di far valere tutte le sue argomentazioni in sede di appello, davanti a questa Camera munita di piena cognizione in fatto e in diritto. La disattenzione del suo diritto di essere sentito è stata quindi sanata (RDAT 1998-I pag. 260; Rep. 1985 pag. 141 in fondo, 1988 pag. 348 consid. 2; DTF 116 V 186 in alto con rinvii, 116 Ia 95 in fondo). Ora, che tra padre e figlia non si sia instaurata una vicendevole relazione affettiva è indubbio. Dagli atti non risulta però quando l'appellante è venuto a conoscenza della nascita di _____, anche perché nella sentenza di divorzio del 1992 non vi è alcun accenno all'esistenza di figli (petizione del 9 giugno 1995, pag. 2; risposta di _____, del 13 luglio 1995, pag. 3; risposta di _____, del 15 febbraio 1996, pag. 3 nell'inc. _____). Inoltre

l'affermazione secondo cui la madre non ha informato il padre della nascita della figlia (petizione del 10 dicembre 1998 nell'inc. _____) non è stata seriamente contestata, ragione per cui si può ragionevolmente concludere che l'appellante ha saputo dell'esistenza della figlia solo con l'avvio della procedura di disconoscimento di paternità promossa da quest'ultima davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, nel mese di giugno 1995. Solo con la sentenza del 27 agosto 1997 (inc. _____) ha avuto certezza poi di esserne il padre biologico.

E. 7

Dal fascicolo processuale risulta che dopo il rigetto dell'azione della figlia intesa al disconoscimento della paternità l'appellante ha scritto personalmente il 23 maggio 1998 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per ottenere un diritto di visita, denunciando l'impossibilità di intrattenere relazioni con la figlia a causa del rifiuto della madre (doc. C). Il Pretore ha trasmesso lo scritto al patrocinatore dell'interessato (doc. D), il quale si è messo in contatto con il suo assistito nel mese di agosto 1998. Il 3 settembre successivo questi ha sollecitato il legale ad attivarsi presso l'autorità giudiziaria perché gli fosse conferito un diritto di visita (doc. E) e per finire, il 10 dicembre 1998, ha promosso un'azione di completamento della sentenza di divorzio, intesa proprio al riconoscimento delle relazioni personali. Ora, ci si può domandare se un padre intenzionato a curarsi seriamente del figlio non potesse manifestarsi in modo più incisivo, pur tenendo conto che l'appellante risiede in Perù e che la situazione imponeva molto tatto e discrezione, anche per l'attitudine ostile dell'ex moglie. Sporadici e brevi tentativi di avvicinarsi al figlio non sono invero sufficienti per denotare un serio interesse al figlio (DTF 118 II 26 consid. 3d; 111 II 324 consid. 3c). Il fatto è che la noncuranza deve verificarsi sull'arco di anni, non di mesi (si veda la casistica in Hegnauer, Berner Kommentar, n. 27 ad art. 265 c CC). In concreto l'inattività del padre è durata al massimo nove mesi, e per di più egli sostiene di avere ripetutamente telefonato all'ex moglie durante tale periodo per concordare un diritto di visita. Certo, l'ex moglie nega, ma sulla sua credibilità si riflettono lunghe ombre, ove appena si consideri che nella causa di disconoscimento essa negava persino di avere avuto rapporti con lui. Quanto poi a scrivere o a inviare doni alla bambina, di fronte all'atteggiamento di totale chiusura da parte della madre ciò si sarebbe persino potuto rivelare controproducente. Nel dubbio, non si può quindi accertare un disinteresse del padre nel senso dell'art. 265 c n. 2 CC.

E. 8

La dottrina sembra richiedere, nell'interesse del minorenne (art. 264 CC), che a prescindere dal reale interesse del genitore si appurari se sia ancora oggettivamente possibile, dato il tempo trascorso, ristabilire una relazione significativa tra il genitore in questione e il figlio (Breitschmid, in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 14 ad art. 265 c, pag. 1370 in alto; Stettler, op. cit., pag. 134; Hegnauer in: Berner Kommentar, n. 25 ad art. 265 c CC, pag. 213 in alto). Dal rapporto sociale del 9 novembre 1998 _____, da sempre vissuta nella nuova famiglia della madre sin dalla nascita, è descritta come una bambina dolce, sensibile, socievole e con un buon carattere. Il referto, tuttavia, si limita a riportare le dichiarazioni del coniuge della madre, senza che l'assistente sociale menzioni esplicitamente di aver incontrato la bambina e di aver verificato personalmente le affermazioni dell'adottante. Né si è verificato se nella fattispecie sia ormai oggettivamente impossibile costruire una relazione affettiva tra l'appellante e la figlia. Un'indagine del genere non può essere considerata sufficiente sotto il profilo dell'art. 268 a

cpv. 2 CC, tanto meno se si considera quanto esposto in appresso.

E. 9

Gli oneri processuali vanno a carico di _____ i (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà a _____, assistito da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò rende caduca la richiesta di assistenza giudiziaria formulata con l'appello. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è accolto, la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Divisione degli interni per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 250.– b) spese fr. 50.– fr. 300.– sono posti a carico di _____, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata _____ è dichiarata senza oggetto. 4. Intimazione a: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione al Dipartimento delle istituzioni, Divisione degli interni quale autorità di vigilanza sullo stato civile. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente II
segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.